



La Sentenza n. 5561/2010 della Cassazione interviene in tema di responsabilità della P.A. per revoca illegittima dell'autorizzazione ad un docente a svolgere una libera professione.

La Corte di legittimità ha accolto un ricorso promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione contro sentenza d'appello che aveva condannato quel Ministero a risarcire i danni subiti da un insegnante in conseguenza d'un provvedimento del preside che gli aveva vietato d'esercitare la professione di ingegnere.

Il motivo di ricorso accolto dalla Suprema corte denunciava violazione dell'art. 2043 c.c. e dei principi in tema di responsabilità della P.A., nonché vizio di motivazione. Si lamentava, con esso, che la Corte di merito avesse erroneamente configurato la responsabilità della P.A. come un effetto automatico dell'annullamento del provvedimento di divieto dell'esercizio della libera professione e, comunque, avesse affermato tale responsabilità contraddicendo la propria valutazione relativa all'assenza di dolo e colpa grave da parte del preside della scuola.

Nell'accogliere il motivo di ricorso la Cassazione ha così ritenuto:

*"L'accoglimento della pretesa risarcitoria nei confronti del Ministero è conseguito, nella sentenza impugnata, all'avvenuta eliminazione, con efficacia ex tunc, del provvedimento del preside di divieto al ... dell'esercizio della libera professione (**ritenuto illegittimo e annullato dal Provveditore agli Studi in sede di ricorso gerarchico***

) e alla configurazione di una colpevole e inadeguata valutazione, da parte del predetto preside, dei comportamenti da lui contestati al docente.

*La decisione, sul punto, contrasta con i principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui **l'imputazione della responsabilità alla Pubblica Amministrazione può discendere dalla adozione ed esecuzione di un atto illegittimo in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, ma non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa in relazione alla normativa applicabile, ovvero sulla base della valutazione della colpa del funzionario agente riferita ai parametri, della negligenza o dell'imperizia (cfr. Cass., sez. un., n. 500 del 1999; Cass. n. 2424 del 2004; n. 13164 del 2005, n. 12282 del 2009).***

Nella specie, la sussistenza di una violazione delle anzidette regole, che devono ispirare l'esercizio della funzione amministrativa, è stata esclusa in concreto nella stessa decisione qui impugnata, essendosi accertato che la revoca dell'autorizzazione alla libera professione venne adottata in base a comportamenti del docente, che avevano causato la reazione del preside della scuola intesa a tutelare le esigenze dell'insegnamento e che, fra l'altro, avevano anche comportato l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico del Ne consegue che l'imputazione della responsabilità alla P. A. è stata erroneamente configurata".



OGGETTO: SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEL 19/01/2010